

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.**

<p align="center">Preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 12 ottobre 2006</p>	<p align="center">Testo ingresso Consiglio dei Ministri, 20 luglio 2007</p>	<p align="center">Commento CdM 20/7/07 + condizioni Regioni 29/3/07, Camera 28/6/07, Senato 29/6/07</p>
<p align="center">ART. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p> <p>1. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane."</p> <p>2. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: "qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle".</p> <p>3. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) 'acque reflue industriali': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"</p> <p>4. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) 'acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"</p> <p>5. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: "in una fognatura dinamica" sono soppresse.</p> <p>6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."</p> <p>7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq)</p>	<p align="center">ART. 1 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p> <p>1. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane."</p> <p>2. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: "qualsiasi immissione di acque reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".</p> <p>3. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) 'acque reflue industriali': qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"</p> <p>4. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: " i) 'acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"</p> <p>5. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: "in una fognatura dinamica" sono soppresse.</p> <p>6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."</p> <p>7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq)</p>	<p>Comma 1. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 2. Si è ritenuto di accogliere le modifiche proposte, e speculari, dal Senato e dalla Camera. All'articolo 1, comma 2, recante una modifica all'articolo 74, comma 1, lettera ff), si valuti la possibilità di sostituire la nuova definizione con una del seguente tenore: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore»</p> <p>Comma 3. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 4. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 5. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 6. Sul testo non sono state proposte osservazioni.</p> <p>Comma 7. Sul testo non sono state</p>

<p>è abrogata.</p> <p>8. All'articolo 101, comma 5, le parole: "può prescrivere" sono sostituite dalla seguente: "prescrive".</p> <p>9. All'articolo 108, comma 2, le parole: "può fissare" sono sostituite dalla seguente: "fissa".</p> <p>10. All'articolo 108, comma 5, le parole: "Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,".</p> <p>11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.".</p>	<p>è abrogata.</p> <p>8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4."</p> <p>8 bis. L'art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006, è così sostituito: "b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita anche sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto" .</p> <p>9. All'articolo 108, comma 2, le parole: "può fissare" sono sostituite dalla seguente: "fissa".</p> <p>10. All'articolo 108, comma 5, le parole: "Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,".</p> <p>11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.".</p>	<p>proposte osservazioni</p> <p>Comma 8. Il testo accoglie la raccomandazione contenuta nel parere del Senato</p> <p>Comma 8 bis. È stata accolta la prescrizione contenuta nel parere delle Regioni, introducendo un comma aggiuntivo alla proposta, e rendendo non necessaria la previa adozione della normativa tecnica ministeriale in quanto la regolazione dell'attività è possibile anche sulla base delle norme regionali già in atto.</p> <p><i>8 bis. All'art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006, eliminare le parole "che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112 comma 2"</i></p> <p>Comma 9. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 10. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 11. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p>
---	--	--

<p>12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda."</p>	<p>12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda." 12 bis. All'art. 127 , comma 1, dopo le parole "ove applicabile", sono aggiunte le parole "e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione".</p>	<p>Comma 12. Sul testo non sono state proposte osservazioni</p> <p>Comma 12 bis. Si è accolta la raccomandazione del Senato e la prescrizione della Camera in maniera testuale</p> <p><i>Al fine di evitare che aspetti di trattamento dei fanghi nell'impianto di depurazione possano essere interpretati come gestione di rifiuti, si verifichi la possibilità di aggiungere, dopo il comma 12 dell'articolo 1, un ulteriore comma che, modificando l'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisca, dopo le parole «ove applicabile», le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione»</i></p>
<p>13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: "unicità della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "unitarietà della gestione".</p> <p>14. All'articolo 148, il comma 5 è abrogato.</p>	<p>13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: "unicità della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "unitarietà della gestione".</p> <p>14. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente."</p>	<p>Comma 13. La raccomandazione del Senato, che prevedeva l'intera riscrittura dell'art. 147 e della disciplina delle Autorità di ambito territoriale ottimale, verrà attuata con il prossimo correttivo al Codice, dedicato alle acque.</p> <p>Comma 14. Le raccomandazioni di Senato e Camera, contrastanti tra loro in merito alla soppressione del comma 5, sono state riviste. Si è dunque conservata la possibilità dell'adesione facoltativa con una nuova formulazione, che la subordinata alla gestione integrale del ciclo di gestione delle acque, e non più in relazione alla tipologia di assunzione del servizio. Le istanze sulla revisione delle Autorità d'ambito saranno trattate nel prossimo correttivo del Codice, in materia di acque, in quanto necessitano di una valutazione organica.</p> <p><i>In coerenza con recenti atti di indirizzo accolti dal Governo alla Camera, sia soppresso il comma 14 dell'articolo 1, che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane</i></p>
<p>15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente: " ART. 161 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti) 1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche , di seguito definito Comitato.</p>	<p>15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente: " ART. 161 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche) 1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare</p>	<p>Comma 15. È stata accolta la raccomandazione del Senato, in tema di riscrittura dell'art. 161 e delle prescrizioni in materia di acque e rifiuti. Al fine di rendere più coesa la disciplina, si è provveduto a concentrare nell'art. 161 i profili relativi alla disciplina delle acque (in particolare, in merito al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse) e ad introdurre un nuovo articolo, il 206 bis, per dare assetto organico alla disciplina dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.</p> <p><i>Sostituire il testo del comma 2 dell'art. 161 del d.lgs 152/06, come segue: "2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro</i></p>

<p>2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.</p> <p>4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.</p> <p>2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.</p> <p>3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.</p> <p>4. Il Comitato, in particolare: a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'Ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; f) controlla le modalità di erogazione dei servizi</p>	<p><i>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore."</i></p>
---	---	--

<p>5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.</p> <p>6. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <p>a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;</p> <p>b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;</p> <p>c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora</p>	<p>richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore. j) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.</p> <p>5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.</p> <p>6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:</p> <p>a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;</p> <p>b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;</p> <p>c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione</p>	
--	--	--

<p>il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;</p> <p>d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;</p> <p>e) verifica i costi di recupero e smaltimento;</p> <p>f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>7. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.</p> <p>8. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il trattamento economico ad essi spettante dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>9. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, l'Osservatorio si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.”.</p> <p>16. All'articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui</p>	<p>dei servizi e degli impianti;</p> <p>d) livelli di qualità dei servizi erogati;</p> <p>e) tariffe applicate;</p> <p>f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.</p> <p>7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.</p> <p>8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.”</p> <p>16. All'articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui</p>	<p>Comma 15 bis. Le prescrizioni di Senato (in merito alla salvaguardia delle gestioni per consorzi ASI nel Mezzogiorno) e della Camera (per una modifica del regime transitorio prima della costituzione dei distretti idrografici) saranno considerate nell'ambito di un correttivo in tema di acque.</p> <p><i>“15 bis. All'art. 170, comma 3, lett. d) sostituire il testo della lettera, come segue “d) Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 6 luglio 2005 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006.”.</i></p> <p>Comma 16. Sul testo non sono state proposte osservazioni.</p>
--	--	---

alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.”.

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente: "ART. 181

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. Le autorità competenti, con l'eventuale ausilio tecnico dell'APAT, promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

4. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.

alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.”.

16 bis. All'art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole : "nonché al fine di preservare le risorse naturali".

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente: “Art. 181

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.

Comma 16 bis. Viene accolta la raccomandazione del Senato, per indicare la finalità dell'azione

Comma 17. La raccomandazione della Camera è stata considerata compatibile con la formulazione proposta.

Comma 18. Le osservazioni proposte, sia dal Senato come dalla Camera e dalla Regioni, sono state accolte, rimodellando l'art. 181, che assume una forma più snella ed una nuova numerazione dei commi, ed introducendo un nuovo art. 181 bis. Le proposte di modifica in merito alle modalità convenzionali di azione sono state accolte mediante modifica dell'art. 206; quelle sui modi di recupero sono state incorporate nel nuovo art. 181 bis.

- eliminare il comma 3, accorpendolo al testo dell'art. 206;

- al comma 4, dopo le parole “dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima”, inserire la parola “secondaria”.

Comma 18, 5: dopo la parola “recupero”, aggiungere le parole “che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie
integrare il testo con un nuovo comma 5 bis:
“5 bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall'origine, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene.”.

Conseguentemente,

- all'art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006, integrare il testo con il seguente nuovo comma: “Nelle more dell'adozione del decreto di cui all' art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall'art. 1, comma 18 del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.”.

All'articolo 1, commi da 18 a 20, si raccomanda l'accoglimento delle proposte modificative concordate in sede tecnica ai fini del parere reso in sede di Conferenza unificata, in relazione al recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie, anche in base alle indicazioni che emergono in sede comunitaria con la nuova «direttiva quadro» in materia di gestione dei rifiuti, che stabilisce criteri per la riclassificazione di alcuni rifiuti in materie, sostanze o prodotti secondari, ossia di materiali che non sono classificati secondari con riferimento alla provenienza ma alle loro caratteristiche, che sono diverse da quelle delle materie prime primarie, ma sono tuttavia idonee ad assoggettarli al regime dei prodotti e non al regime generale dei rifiuti, essendo

certe le altre condizioni che indicano che il detentore non se ne disfa né ha intenzione di disfarsene; a tal fine, peraltro, risulta opportuno inserire anche una disposizione che disciplini il periodo transitorio di vigenza della precedente normativa in materia

Sia introdotta, dopo l'articolo 181 recato dal comma 18 dell'articolo 1 dello schema, una disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari – con conseguente soppressione delle lettere p) e bb) dell'articolo 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema - che precisi innanzitutto che non rientrano nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari, definiti dal decreto ministeriale che dovrà rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero di rifiuti, siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclaggio o di recupero che li producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivante dall'utilizzo o dal trasporto della materia, della sostanza o del prodotto secondari; abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Nella suddetta disciplina specifica relativa alle materie, sostanze e prodotti secondari si preveda anche che, sulla base di una verifica caso per caso, condotta nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni prima indicati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, a rivedere ed aggiornare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e a disciplinare il regime transitorio di adeguamento che non deve comunque essere superiore a sei mesi.

Comma 18 bis. Completa la previsione di cui al comma precedente, accogliendo le indicazioni per la introduzione di un autonomo articolo.

18 bis. Dopo l'art. 181, è introdotto il seguente:

“Art. 181 bis

(Materie, sostanze e prodotti secondari).

1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:- siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;- siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale della sostanza o del prodotto

<p>19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati.</p> <p>20. L'articolo 183 è sostituito dal seguente: " ART. 183 (<i>Definizioni</i>) 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;</p>	<p>materiale, della sostanza o del prodotto secondario;- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. 19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il comma 3 dell'art. 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura." 20. L'articolo 183 è sostituito dal seguente: <i>"Art. 183 (Definizioni)</i> 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è</p>	<p>Comma 19. È stata accolta la raccomandazione del Senato, provvedendo al necessario coordinamento con l'art. 107.</p> <p>Comma 20. Sono state accolte le indicazioni provenienti sia dal Senato che dalla Camera e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dove quest'ultima si è particolarmente soffermata sulle modalità di disciplina del deposito temporaneo, materia di competenza substatale. In particolare: a) si è data una regolamentazione più precisa alla raccolta della frazione organica umida; b) è stata introdotta la nozione di compost di qualità; c) è stata modificata la disciplina del deposito temporaneo di rifiuti, introducendo modalità alternative di tenuta e prevedendo comunque un obbligo scadenzato di sgombero totale; d) è stata introdotto la nozione di centro di raccolta, prevedendone la disciplina e le funzioni; e) è stata riferita alle sostanze pericolose la normativa in tema di etichettatura ed imballaggio; f) è stata introdotta la definizione di sottoprodotto. A tal proposito, in assenza di una normativa generale, anche a livello europeo, sul sottoprodotto, ed in presenza di linee guida che permettono unicamente una valutazione caso per caso, si è ritenuto più coerente con l'assetto comunitario che l'individuazione delle qualità avvenga tramite normativa tecnica, al fine di una maggiore certezza per lo svolgimento delle attività di produzione, ed a favore di tutte le parti coinvolte.</p> <p>Comma 20, lett f): dopo le parole "frazione organica umida", aggiungere le parole "raccolta separatamente".</p> <p>Considerato che l'esistenza dei sottoprodotti non può essere ignorata, ma va regolata, si provveda ad inserire, all'interno del comma 20 dell'articolo 1, una apposita disposizione che preveda che possono essere</p>
---	--	---

<p>g) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>h) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;</p> <p>l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;</p> <p>m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifeni in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);</p> <p>2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non</p>	<p>raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;</p> <p>g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;</p> <p>i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;</p> <p>l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;</p> <p>m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifeni in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);</p> <p>2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta: 2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 2.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere svuotato;</p> <p>3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della</p>	<p>considerati «sottoprodotti» le sostanze, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende «disfarsi» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), e che non rientrano nella definizione di rifiuto qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo. Tale definizione, peraltro, può essere introdotta, anzitutto, mantenendo fermo un principio di carattere generale, che miri ad accertare che il sottoprodotto abbia un valore economico e venga utilizzato con le normali pratiche senza rischi per la salute e per l'ambiente, e - per altro verso - valutando, per la disciplina di alcuni specifici casi, l'opportunità di rinviare a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico</p> <p>Comma 20, lett .m), 2: eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue: <i>“secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:</i> 2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 2.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato”.</p> <p>Comma 20, lett .m), 3: eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue: <i>“secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:</i> 3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 3.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato”.</p> <p>Al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia modificata la definizione di deposito temporaneo - di cui alla lettera m) - in modo che la relativa disciplina sia più razionale e coerente con quella comunitaria, la quale definisce il deposito temporaneo come «deposito effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione», essendo unicamente stabilito, dalla direttiva 1999/31/CE, che</p>
---	---	---

<p>superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.</p> <p>n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;</p> <p>o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;</p> <p>p) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;</p>	<p>modalità scelta: 3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. 3.3. Nel caso in cui l'azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere svuotato;</p> <p>4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose</p> <p>n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;</p> <p>o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;</p> <p>p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che disciplina anche la loro tracciabilità, che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;</p> <p>2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;</p> <p>3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;</p> <p>4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti</p>	<p>sia qualificato come discarica il deposito di rifiuti che ecceda un anno; a tale proposito, peraltro, qualora si procedesse a tale modifica nel senso prospettato in sede di Conferenza unificata, andrebbe specificato il significato della proposta emendativa n. 9 elaborata dalle regioni, nella parte finale in cui prevede che, «superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato», evitando che tale specificazione renda - di fatto - inapplicabile l'operazione di svuotamento stessa</p> <p>Alla lettera m) definire nel seguente modo il deposito temporaneo: " il deposito dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:</p> <p>1) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).</p> <p>2) il deposito temporaneo non può avere una durata superiore ad un anno; se le quantità annuali di rifiuti in deposito sono superiori a 10 mc di rifiuti pericolosi o a 20 mc di rifiuti non pericolosi o complessivamente a 20 mc di rifiuti pericolosi e non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere una durata superiore a tre mesi, salvo che nelle piccole isole nelle quali resta fermo il termine di un anno, indipendentemente dalle quantità annuali prodotte.</p> <p>3) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della salute e dell'ambiente, nonché, per i rifiuti pericolosi, delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti."</p> <p><i>Integrare il testo, aggiungendo una nuova lettera aa-bis) del seguente tenore:</i> <i>"aa bis. Sottoprodotto: i prodotti dell'impresa che, pur non costituendo oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo, senza subire trasformazioni preliminari, di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso di disfarsi, nel rispetto dell'ordinamento comunitario."</i></p> <p>Sia modificato l'art. 183 recato dal comma 20 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo secondo le seguenti indicazioni:</p> <p>- alla lettera f) raccolta differenziata, dopo le parole "i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani" aggiungere le parole "e a raggruppare in modo differenziato i rifiuti urbani per frazioni omogenee, in centri di raccolta";</p> <p>- alla lettera f), precisare che la "frazione organica umida" è "raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati";</p> <p>- dopo la lettera s) inserire la seguente definizione di compost di qualità: "prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici selezionati, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni."</p>
--	--	--

<p>q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. <p>r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;</p> <p>s) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</p> <p>t) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;</p> <p>u) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;</p> <p>v) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;</p>	<p>merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;</p> <p>5) abbiano un valore economico di mercato.</p> <p>q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 bis;</p> <p>r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. <p>s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;</p> <p>t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</p> <p>u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>v) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;</p>	
---	---	--

<p>z) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;</p> <p>aa) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;</p> <p>bb) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.</p> <p>21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “ 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 2007. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.</p>	<p>z) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;</p> <p>aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;</p> <p>bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;</p> <p>cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;</p> <p>dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;</p> <p>ee) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.</p> <p>21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “ 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 giugno 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.</p> <p>21 bis. All'art. 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: - alla lettera b) è soppressa la parola "pericolosi";- alla lettera c) sono sopresse</p>	<p>Comma 21. La prescrizione della Camera è stata integralmente accolta Comma 21 bis. Si è data attuazione alla raccomandazione del Senato, accogliendola integralmente</p> <p>All'articolo 1, comma 21, che modifica l'articolo 184, sia differito il termine del 30 giugno 2007 previsto per l'emanazione del decreto di individuazione delle procedure speciali da adottare nella gestione dei sistemi d'arma, in relazione ai prevedibili tempi per l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame</p>
---	--	--

<p>22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente: " ART. 185 (<i>Limiti al campo di applicazione</i>) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t); b) qualora contemplati da altra normativa: 1) i rifiuti radioattivi; 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche <i>dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;</i> 4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006; 5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 6) i materiali esplosivi in disuso. c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, <i>tramite specifici accordi</i>, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.</p> <p>23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente: " ART. 186 (<i>Terre e rocce da scavo</i>) 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati nell'ambito del medesimo processo produttivo purché vi sia certezza dell'utilizzo senza necessità di preventivo trattamento e sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel</p>	<p>le parole "fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i)";- è soppressa la lettera n).</p> <p>22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente: "ART. 185 (<i>Limiti al campo di applicazione</i>) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t); b) qualora contemplati da altra normativa: 1) i rifiuti radioattivi; 2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; 4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate,nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006; 5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 6) i materiali esplosivi in disuso; c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, tramite specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.</p> <p>23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente: "ART. 186 (<i>Terre e rocce da scavo</i>) 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di un processo produttivo preventivamente individuato e definito; b) sin dalla fase della produzione</p>	<p>Comma 22. Non accolta la raccomandazione del Senato relativa allo spostamento alla lettera a) del comma 1 dei punti 3 e 4 della lettera b), in quanto un'esclusione "tout court" dei rifiuti in questione dal campo di applicazione della parte quarta sarebbe contraria alla direttiva rifiuti</p> <p>Comma 23. Sono state accolte le osservazioni del Senato, della Camera e delle Regioni</p> <p>Al citato articolo 1, comma 23, considerato che sull'esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti pende un procedimento alla Corte di giustizia (Causa C-194/05), la cui sentenza è prevista entro il mese di luglio prossimo, risulta opportuno anticipare la citata sentenza mediante un adeguamento normativo corretto dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che - ferma restando l'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute umana - non disponga un'esclusione dai rifiuti</p>
--	--	---

<p>rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. La certezza dell'integrale utilizzo può ritenersi dimostrata nel caso in cui il progetto dell'intervento principale sottoposto a valutazione di impatto ambientale contenga apposite previsioni in relazione all'utilizzo di terre e rocce da scavo.</p> <p>3. Qualora il progetto dell'intervento principale non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo devono formare oggetto di apposito progetto <i>esecutivo comprensivo dell'attività analitica di cui al comma 6</i>, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.</p>	<p>vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'integrale utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che provengano da siti non contaminati e non sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.:</p> <p>2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.</p> <p>3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le quantità oltre le quali l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve formare oggetto di apposito progetto esecutivo, sono fissate nel decreto di cui al comma 6. Tale progetto, comprensivo delle determinazioni analitiche, atte a dimostrare che il materiale da utilizzare</p>	<p>in via automatica e generale, ma preveda una necessaria valutazione, stabilendo in particolare che, per evitare la discarica, il riutilizzo debba avvenire sulla base di uno specifico progetto presentato e in un tempo definito. Si raccomanda, pertanto, di introdurre un meccanismo che demandi ogni caso ad una specifica procedura di valutazione, a seconda che si tratti di progetti e attività soggetti a VIA (i quali conterranno le opportune prescrizioni) o alle altre specifiche procedure di autorizzazione previste dalla legislazione vigente, ovvero progetti minori soggetti alla procedura di cosiddetta «licenza edilizia» o dichiarazione di inizio attività, nel qual caso l'interessato dovrà essere chiamato a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non dovrebbero preferibilmente essere superiori ad un anno</p> <p>Siano disciplinati all'articolo 186, recato dal comma 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, i sottoprodotti prevedendo innanzitutto che sono sottoprodotti le sostanze, le materie, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende "disfarsi" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) e che non rientrano nella definizione di rifiuto, qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo, a condizioni favorevoli per il produttore medesimo, nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle condizioni seguenti: il loro impiego deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve avvenire direttamente in un ciclo di produzione o di utilizzazione definito; devono soddisfare requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinari e consentiti, nè da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; non devono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale ma devono possedere tali requisiti sin dalla fase della loro produzione; devono avere un valore economico di mercato.</p>
--	--	--

<p>4. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione, entro i successivi trenta giorni.</p> <p>5. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al presente articolo è subordinato all'effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. I parametri da verificare devono essere riferiti alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall'attività di scavo.</p> <p>6. Qualora le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all'utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui al comma 6, comunque nel rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B.</p> <p>7. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.”.</p> <p>24. All'articolo 189, comma 3, dopo le parole: “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi” sono inserite le seguenti: “e le imprese e gli enti che</p>	<p>non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione, deve essere approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente</p> <p>4. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.</p> <p>5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.</p> <p>6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, con riferimento a quanto indicato nei commi 2, 3 e 4.</p> <p>7. Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro 90 giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi 60 giorni.</p>	
--	--	--

producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché"; al comma 4 la parola: "pericolosi" è soppressa.

24. All'articolo 189, il comma 3, è sostituito dal seguente: "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti."; al comma 4 la parola: "pericolosi" è soppressa.

Comma 24. Non sono state accolte le osservazioni del Senato e della Camera relative all'abrogazione della legge n. 70 del 1994, istitutiva del MUD, in quanto la legge delega non prevede la possibilità di eliminare gli istituti previsti dalla legge. Inoltre la richiesta sostituzione con studi di settore comporterebbe oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre si osserva che il modello dei controlli ambientali è mutuato da quello fiscale. Esiste un obbligo di dichiarazione annuale (MUD) relativa all'anno precedente che si aggiunge alla tenuta dei registri di carico e scarico. Il controllo delle amministrazioni, necessariamente diffuso, può riguardare sia la documentazione relativa ai registri, sia la dichiarazione unica. La utilità e la necessità di tale modello (c.d. MUD) è dovuta alla esigenza di "orientare" le attività deputate alla vigilanza e al controllo. La esigenza di confermare il sistema della dichiarazione unica annuale (MUD) è dovuta alla necessità di rafforzare – e non indebolire – i controlli ambientali. Al contrario il completamento del sistema dei controlli, oltre al potenziamento delle strutture e dei poteri, impone – sul modello dei controlli e accertamenti fiscali - di introdurre altresì gli "studi di settore" sui comportamenti dei soggetti potenzialmente pericolosi nella gestione dei rifiuti. Tuttavia, al fine di soddisfare le istanze di semplificazione sottese alle predette richieste di modifica, si è provveduto ad esonerare dall'obbligo della compilazione del MUD le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti.

[Sia ampliato l'ambito di intervento dell'articolo 1, comma 24, recante una modifica all'articolo 189 del](#)

<p>25. All'articolo 193, il comma 8, è abrogato.</p>	<p>24 bis. All'articolo 190, il comma 6 è sostituito dal seguente "I registri sono numerati e vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata."</p> <p>25. All'articolo 193, comma 6, dopo le parole "di vidimazione" sono aggiunte le parole "ai sensi della lettera b)"; il comma 8 è sostituito come segue: "8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al</p>	<p>decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di sostituire i commi da 2 a 6 del citato articolo 189 con nuove disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione della tecnica basata sulla compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti, in quanto ormai obsoleta e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su tre milioni di produttori e gestori di rifiuti. A questo scopo, siano invece introdotte apposite tecniche statistiche supportate da sistemi informatizzati, che consentono di avere dati più precisi, in tempi più rapidi, con costi minori; si preveda, pertanto, che le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedano annualmente alla individuazione e alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti e alla successiva trasmissione alla sezione nazionale, nonché che l'APAT elabori la metodologia per le analisi e gli studi di settore basata sull'effettiva tracciabilità del rifiuto, analizzi i dati forniti dal Catasto (evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento) e ne assicuri la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti</p> <p>Sia modificata la normativa dettata dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto, avvalendosi della collaborazione delle sezioni regionali e provinciali dell'albo dei gestori ambientali, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedono annualmente alla individuazione ed alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti ed alla successiva trasmissione alla sezione nazionale; - la sezione nazionale del catasto assicura un quadro conoscitivo completo e aggiornato anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti; - l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), elabora la metodologia per le analisi e gli studi di settore, analizza i dati forniti dal catasto, evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento e ne assicura la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti; - di conseguenza è abrogata la legge 25 gennaio 1984, n. 70 (istitutiva del MUD). <p>Comma 24 bis. L'emendamento si rende necessario per chiarire che i registri devono essere vidimati presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate, visto il gran numero di richieste di parere pervenute al Ministero dell'ambiente relativamente all'attuale comma 6 dell'articolo 190</p> <p>Comma 25. Accolte la raccomandazione del Senato e della Camera e le osservazioni della Conferenza unificata.</p> <p>Con riferimento all'articolo 1, comma 25, che interviene sull'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di trasporto di fanghi in agricoltura, sia precisato - in accordo con le norme comunitarie - che il formulario che l'impresa è obbligata a compilare sostituisce la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto</p>
--	---	---

<p>26. All'articolo 195, comma 2, lettera e) sono sopresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”.</p>	<p>comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.”.</p> <p>26. All'articolo 195, comma 2, lettera e), sono sopresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”; al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: “s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.”.</p>	<p>legislativo n. 99 del 1992, al fine di evitare duplicazioni della documentazione richiesta, anche in relazione al criterio previsto dal comma 8, lettera l), della norma di delega, che prevede la semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale</p> <p>Comma 26. Si è tenuto conto, estendendola alle altre possibili analoghe fattispecie, quali il conferimento dei RAEE ai distributori previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005, della osservazione della Camera relativa alla necessità di semplificare le modalità di raccolta e trasporto dei consumabili esausti conferiti direttamente dagli utilizzatori finali e destinati al recupero di materia, prevedendo la possibilità di stabilire con decreto ministeriale semplificazioni anche derogatorie rispetto alla normativa quadro di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152/06, nel rispetto delle disposizioni comunitarie</p> <p>In linea più in generale, occorre poi lavorare attentamente ad una revisione complessiva della normativa vigente, riflettendo sull'opportunità di non generare una incontrollata proliferazione di consorzi di recupero e riciclaggio, laddove - soprattutto per i consorzi di recupero degli imballaggi e di determinati flussi di rifiuti (batterie esauste, oli minerali usati, e simili) - vi è la forte preoccupazione che un proliferare incontrollato di soggetti, motivato dalla legittima aspirazione a superare situazioni di monopolio, possa indebolire piuttosto che rafforzare il sistema, soprattutto nell'attuale forma, che non prevede criteri di effettiva rappresentatività dell'eventuale nuovo soggetto consortile e di necessaria estensione del recupero all'intera tipologia del materiale trattato, con il conseguente rischio di produrre aumento dei costi delle strutture e delle gestioni, in una attività che non ha come fine il profitto d'impresa, ma il perseguimento di una finalità ambientale di preminente interesse pubblico, quale il recupero di un rifiuto; per superare l'alternativa rigida tra consorzio unico o proliferazione incontrollata di consorzi, si potrebbe probabilmente ipotizzare un sistema «misto», che attribuisca da una parte ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria» tale da garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero</p>
<p>27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.</p> <p>28. L'articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.</p>	<p>27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.</p> <p>28. L'articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.</p>	<p>Comma 27. Non è stato modificato</p> <p>Comma 28. Non è stato modificato</p>

<p>29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente: "ART. 206 (<i>Accordi, contratti di programma, incentivi</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:</p> <p>a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</p> <p>b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;</p> <p>c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;</p> <p>d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;</p> <p>e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;</p> <p>g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;</p> <p>h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;</p> <p>i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</p> <p>l) l'impiego di sistemi di controllo del</p>	<p>28 bis. All'articolo 205, il comma 2 è soppresso.</p> <p>29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente: "ART. 206 (<i>Accordi, contratti di programma, incentivi</i>)</p> <p>1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:</p> <p>a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;</p> <p>b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;</p> <p>c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;</p> <p>d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;</p> <p>e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</p> <p>f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;</p> <p>g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;</p> <p>h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;</p> <p>i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;</p> <p>l) l'impiego di sistemi di controllo del</p>	<p>Comma 28 bis. Sono state accolte le osservazioni della Conferenza unificata</p> <p><i>Eliminare l'intero testo del comma 2 "la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1" .</i></p> <p>Comma 29. Sono state parzialmente accolte le osservazioni del Senato, della Camera e della Conferenza unificata</p> <p><i>Dopo le parole "il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", aggiungere le parole "e d'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata."</i></p>
---	---	---

<p>recupero e della riduzione di rifiuti.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:</p> <p>a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;</p> <p>b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.</p> <p>4. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.</p>	<p>recupero e della riduzione di rifiuti.</p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:</p> <p>a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;</p> <p>b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.</p> <p>3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.</p> <p>5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”.</p> <p>29 bis. Dopo l'articolo 206 è inserito il seguente: “<i>206-bis</i> (<i>Osservatorio nazionale sui rifiuti</i>).</p> <p>1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:a) vigila sulla gestione dei rifiuti,</p>	<p>Comma 29 bis. Vedi comma 15 (Comma 15. È stata accolta la raccomandazione del Senato, in tema di riscrittura dell'art. 161 e delle prescrizioni in materia di acque e rifiuti. Al fine di rendere più coesa la disciplina, si è provveduto a concentrare nell'art. 161 i profili relativi alla disciplina delle acque (in particolare, in merito al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse) e ad introdurre un nuovo articolo, il 206 bis, per dare assetto organico alla disciplina dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti)</p>
---	---	---

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti ;c) predisporre il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;g) predisporre, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di Presidente;b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente;c) uno designato dal Ministro della salute;d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal DPR 14 maggio 2007, n. 90. . Il trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'Osservatorio si avvale di una

<p>30. All'articolo 212, comma 5, le parole: "prodotti da terzi" sono soppresse; al comma 8 le parole: "a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; i commi 12, 22 e 25 sono abrogati.</p>	<p>segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.</p> <p>6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e conseguentemente all'articolo 170, il comma 13 è soppresso.</p> <p>30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono soppresse; al comma 5, le parole "prodotti da terzi" sono soppresse e dopo le parole "Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,;" il comma 8 è sostituito come segue: "8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua</p>	<p>Comma 30. Sono state parzialmente accolte le raccomandazioni del Senato, tenuto anche conto delle osservazioni della Camera e della Conferenza unificata</p> <p><i>Eliminare le parole "secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e sostituire con le parole "secondo procedure semplificate, da definirsi con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l'iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente, senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico".</i></p>
--	--	---

<p>31. All'articolo 212, il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano temporaneamente ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti che risultino vigenti sino alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti."</p>	<p>responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro il 30 giugno 2007 restano valide ed efficaci."; i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.</p> <p>31. All'articolo 212, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti."; al comma 18 le parole "e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993" sono soppresse.</p>	<p>Comma 31. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e apportate delle correzioni redazionali al testo</p>
<p>32. All'articolo 214, comma 9 le parole: "alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212." sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia."</p>	<p>32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. "ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2"; il comma 3 è soppresso; al comma 9 le parole: "alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212." sono sostituite</p>	<p>Comma 32. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato, della Camera e della Conferenza unificata</p>

<p>33. All'articolo 215, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo."</p> <p>34. All'articolo 215, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia."</p> <p>35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".</p> <p>36. All'articolo 216, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo."</p> <p>37. All'articolo 216, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia".</p> <p>38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".</p> <p>39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente."</p>	<p>dalle seguenti: "alla provincia."</p> <p>33. All'articolo 215, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente."</p> <p>34. All'articolo 215, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia."</p> <p>35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".</p> <p>36. All'articolo 216, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente."; al comma 8, dopo le parole "disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti" sono aggiunte le parole: "in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché"; i commi 9 e 10 sono soppressi.</p> <p>37. All'articolo 216, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia".</p> <p>38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".</p> <p>39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente."</p>	<p>Comma 33. Sono state apportate delle correzioni redazionali al testo</p> <p>Comma 34. Non è stato modificato</p> <p>Comma 35. Non è stato modificato</p> <p>Comma 36. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e apportate delle correzioni redazionali al testo</p> <p>Comma 37. Non è stato modificato</p> <p>Comma 38. Non è stato modificato</p> <p>Comma 39. Non è stato modificato</p> <p>All'art. 220, comma 2, dopo la parola "comunitaria" aggiungere i seguenti periodi: "I consorzi di cui all'art. 223 del presente decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti autorità dei paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonché il loro riciclo e recupero secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei paesi extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle attività formative e di supporto necessarie a diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine</p>
---	--	---

agli accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in materia di rapporti economici e commerciali."

All'art. 221:

- al comma 3, lettera a), sopprimere le parole "anche in forma associata";
- al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo;
- al comma 5 al secondo periodo sostituire le parole: "A tal fine i produttori" con le parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori" e sostituire il primo periodo con i seguenti: "I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro 90 giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio."
- al comma 10, lettera b) sostituire le parole: "gli oneri aggiuntivi" con le parole: "il corrispettivo per gli oneri".

All'articolo 223, sostituire il penultimo periodo del comma 2 con i seguenti: "Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, i consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori dei rifiuti d'imballaggio non può essere inferiore a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materiale vergine d'imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive, salvo motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive."

All'art. 224:

- al comma 2 sostituire "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto" con le parole "il 30 giugno 2008".
- al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "sulla base dei" con le parole "valutati i"
- al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai".
- all'inizio della lettera f) inserire le parole "indirizza e",
- alla lettera h) sostituire le parole: "i maggiori oneri per la raccolta differenziata" con le parole: "il corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio"
- al comma 5:
 - sostituire la lettera a) con la seguente: "l'entità del corrispettivo per gli oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, organizzata secondo criteri di economicità ed efficacia nel raggiungimento degli

<p>40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale."</p> <p>41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.</p> <p>42. All'articolo 235, comma 17, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".</p>	<p>40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale."</p> <p>41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.</p> <p>42. All'articolo 235, comma 17, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".</p>	<p>obiettivi fissati"</p> <ul style="list-style-type: none"> - sopprimere la lettera c). - al comma 8, la prima parte, fino al terzo periodo compreso, è sostituita dalla seguente: "Il contributo ambientale del Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 con le modalità e nella misura definita dal proprio statuto." - sostituire il comma 9 con il seguente: "Il Conai provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contribuiti dei consorziati, con una quota del contributo ambientale determinata per l'espletamento delle funzioni del presente titolo, nonché con altri contribuiti e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge." - il comma 11 è soppresso; - il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro 60 giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220." <p>Comma 40. Non è stato modificato</p> <p>Comma 41. Non è stato modificato</p> <p>all'articolo 234:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare il titolo "Consorzi nazionali" in "Consorzio nazionale" e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: "sono istituiti uno o più consorzi" con le parole: "è previsto il consorzio" e nelle parti successive sostituire la parola: "Consorzi", con la parola: "Consorzio"; - al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: "Resta altresì" fino a: "maturati nel periodo" - al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: "anche in forma associata". - sostituire il comma 3 con testo identico a quello proposto in sostituzione del comma 2 dell'articolo 223. <p>Comma 42. Non è stato modificato</p> <p>All'art. 235:</p>
--	--	--

– modificare il titolo "Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" in "Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e le corrispondenti citazioni di "Consorzi" in "Consorzio";

- sostituire il comma 2 con testo identico a quello sostitutivo del comma 2 dell'articolo 223;

- al comma 10 inserire: "All'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal presente comma: "Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo";

- al comma 15 inserire: "Il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è sostituito dal seguente: "3. Al consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo; le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.";

- al comma 16 inserire: "Dopo il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 è inserito il seguente: "3.bis. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto Consorziato e quella complessiva di tutti i Consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo."

all'art. 236:

- sostituire nel titolo le parole: "Consorzi nazionali" con le parole: "Consorzio nazionale" ed al comma 1 sopprimere le parole "o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2" e ,di conseguenza nel testo sostituire la parola "Consorzi" con la parola "Consorzio"

- sostituire il comma 2 con testo identico a quello sopra indicato come sostitutivo del comma 2 dell'art. 223;

- sopprimere il primo periodo del comma 3 ed i commi 14 e 15

all'art. 256, al comma 8, sopprimere il periodo: "Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non

43. L'allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppresso.

42 bis. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole "comma 43" sono sostituite con le parole "comma 4".

42 ter. All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è soppressa

43 All'allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica", nella voce relativa alle "Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare", trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da "rappresenta il punto fra la sorgente" a "dalla sorgente di contaminazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art.76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art.300).Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa"; al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da "1x10-5" a "<1)" sono sostituite con le parole "1x10-6 come valore di rischio incrementale accettabile

sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234".

Comma 42 bis. Si tratta della correzione di un errore materiale, che è stato da più parti segnalato al Ministero dell'ambiente

Comma 42 ter. Sono state accolte le raccomandazioni del Senato e le osservazioni della Conferenza unificata

Comma 43. Sono state accolte le osservazioni della Conferenza unificata e sono state apportate alcune modifiche necessarie per adeguare l'allegato 1 a quanto previsto nella parte sesta sul danno ambientale; inoltre si è previsto un regime transitorio in attesa di un successivo decreto attuativo che dovrà consentire la riformulazione organica e dettagliata dell'allegato (si veda comma 43 bis)

[integrare il testo con la reintroduzione del predetto Allegato I, al fine di evitare un vuoto normativo, chiedendo contestualmente al Governo - come convenuto in sede istruttoria - l'attivazione di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle "BONIFICHE" che provveda a redigere la correzione del testo vigente.](#)

Sia inoltre rivista - attraverso una ampia e approfondita collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico - la disciplina complessiva della normativa di cui al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti contaminati (che vada oltre il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 43 e 45 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame), garantendo, in particolare, la coerenza con la disciplina del «danno ambientale» e con quella della tutela delle acque, nonché tenendo conto della normativa europea in materia e della futura direttiva comunitaria per la protezione dei suoli, anche anticipandone alcuni contenuti. Si segnala, in sostanza, la necessità di non limitarsi ad un regime transitorio, ma di stabilire un regime certo per le bonifiche dei siti inquinati, il quale, in ossequio ai criteri di coerenza con le direttive comunitarie e con il necessario carattere unitario, coordinato e integrato, della normativa ambientale, superi i due diversi e paralleli regimi giuridici per le bonifiche e per il danno ambientale attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 152 e disponga, al contrario, una effettiva integrazione fra queste due parti. In questo contesto, peraltro, si potranno approfondire i seguenti aspetti: accertare le diverse posizioni del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato e/o proprietario dell'area non responsabile della contaminazione; indicare soluzioni appropriate alle attuali problematiche operative attinenti alle attività in esercizio ricadenti su aree interessate da interventi di bonifica; valorizzare e rafforzare le semplificazioni amministrative previste nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; garantire una maggiore articolazione del periodo transitorio; favorire e incentivare, anche sotto il profilo finanziario, gli interventi di bonifica di siti contaminati da realizzare - anche mediante appositi accordi di programma - nelle aree finalizzate alla reindustrializzazione

<p>43. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>44. All'articolo 265, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione."</p> <p>45. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.</p> <p>46. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma</p>	<p>per la singola sostanza cancerogena e 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo < 1).</p> <p>43 bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole "I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto".</p> <p>43. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>44. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole "Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto" sono aggiunte le seguenti parole: "il recupero"; il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione. Sono fatti salvi gli interventi di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall'autorità competente".</p> <p>45 bis. All'articolo 266, al comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia".</p> <p>45. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.</p> <p>46. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma</p>	<p>Comma 43 bis. Si veda motivazione di cui al comma 43</p> <p>Comma 44. Non è stato modificato</p> <p>Comma 45. Accolte le osservazioni della Conferenza unificata</p> <p>Dopo le parole "la raccolta, il trasporto," aggiungere le parole "il recupero".</p> <p>All'art. 265, al comma 5, sono sopresse le parole: "in conformità agli schemi tipo di statuto approvati dai medesimi Ministri".</p> <p>Comma 45 bis. Accolta la raccomandazione del Senato</p> <p>Comma 46. Non è stato modificato</p> <p>" 46 bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1; 148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome"</p> <p>Comma 47. Non è stato modificato. Va precisato inoltre che nei pareri resi erano richiesti interventi di tipo estensivo</p>
---	--	--

<p>l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p style="text-align: center;">ART. 2 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p style="text-align: center;">ART. 2 <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>ed intensivo su argomenti non compresi nel decreto proposto dal Ministero, come già sottoposto ad una prima valutazione da parte del Consiglio dei Ministri. In particolare, è parsa prematura e, come già detto, non rispettosa delle modalità previste dalla legge delega, l'introduzione di una modifica organica alla disciplina dei consorzi che si occupano delle diverse tipologie di rifiuto, da un lato, e all'intera materia della bonifica dei siti contaminati, dall'altro. Di conseguenza si è provveduto unicamente ad adeguare alcuni parametri tecnici ai valori di rischio cancerogeno, in conformità delle prescrizioni degli enti di ricerca, e ad introdurre una disciplina transitoria per le gestioni già in atto, in relazione a termini scaduti nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo. A riguardo, va evidenziato comunque che questo Ministero ha già iniziato a predisporre un prossimo decreto correttivo, proprio sulle materie segnalate.</p> <p style="color: red;"><i>All'allegato C della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogare la definizione R14 "R14. Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente".</i></p>
---	--	--